

COMUNE DI ARCENE

STATUTO

Delibera n. 13 del 22/4/2004.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

DEFINIZIONE E FINALITA'

- 1) Il Comune di Arcene è l'ente locale che rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

- 2) Il Comune riconosce il diritto alla vita ed il valore di ogni uomo, promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, economiche e sociali, dalla sua razza, religione ed età.

- 3) Il Comune riconosce il ruolo fondamentale della famiglia anche nell'ambito sociale.

- 4) Il Comune si impegna a superare le discriminazioni esistenti tra i sessi, determinando condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella società.

5) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Estende i suoi interventi ai propri cittadini temporaneamente fuori dai propri confini, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e mediante l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

6) Il Comune favorisce e sostiene l'istruzione scolastica pubblica e privata ai vari livelli. Promuove, inoltre, un'opera di educazione e formazione civica della popolazione, con particolare attenzione ai giovani.

7) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

8) Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria ed opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della Finanza pubblica.

ART. 2

TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA, FESTIVITA' CIVICA ED ALBO PRETORIO

1) Il territorio del Comune di Arcene si estende per Kmq. 4,23 e confina con quello dei Comuni di Ciserano, Verdello, Pognano, Lurano, Castel Rozzone, Treviglio e Pontirolo Nuovo.

2) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con delibera del Consiglio Comunale, ed approvati nelle forme di legge e contraddistinti nell'allegato A) dello Statuto.

- 3) Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.
- 4) Il Comune di Arcene riconosce, a salvaguardia del patrimonio storico e culturale della comunità, quale festa civica del paese la ricorrenza della festività della Beata Vergine del Pianto, celebrata ogni anno il 5 aprile.
- 5) Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 6) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 7) Il Segretario Comunale ovvero un dipendente del Comune dallo stesso delegato, cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma, avvalendosi di un Messo Comunale.

ART. 3

TUTELA DELLA SALUTE

- 1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2) Promuove l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili, ai portatori di handicap e a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità.

ART. 4

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la concreta difesa del suolo e del sottosuolo, ed operando affinché, cessi lo sviluppo di nuove cave e discariche sul territorio su cui insiste il Comune al fine di eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento del suolo, delle acque, atmosferico e acustico.

2) Tutela il patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 5

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2) Incoraggia e favorisce le pratiche sportive a livello dilettantistico e l'associazionismo sociale e giovanile.

3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la formazione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, di volontariato e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni e gruppi di cittadini.

4) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso di tali enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, commerciali, industriali ed agricoli.

2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4) Attua nell'ambito delle sue competenze un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, in coordinamento con la Prefettura, la Protezione Civile e avvalendosi anche del locale nucleo di volontari.

ART. 7

SVILUPPO ECONOMICO

1) Il Comune coordina le attività industriali e commerciali, favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

2) Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce le forme associative per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

ART.8

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1) In conformità a quanto disposto dall'art.3 - commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Il Comune di Arcene titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

3) Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART.9

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dell'art.6 della legge 8 giugno 1990 n.142.

2) Riconosce che il presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine l'istituzione di idonei mezzi e strumenti.

3) Il Comune, per favorire l'efficienza dei servizi comunali attua idonee forme di collaborazione e cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART.10

SERVIZI PUBBLICI

Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
- b) la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, interessati alla gestione del medesimo servizio.
- c) la concessione a terzi.
- d) apposite convenzioni per l'esercizio di servizi sociali, con enti associazioni, cooperative od altri organismi che non abbiano rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11

IL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà ed opinione di voto.
- 2) Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte.
- 3) L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

4) Il Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco, in mancanza le comunicazioni e le notifiche si intendono effettuate con l'affissione all'albo.

5) Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, ogni anno entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il periodo del mandato, i redditi posseduti, che verranno pubblicati all'albo pretorio nei successivi 15 (quindici) giorni.

6) Qualora nel termine di cui al precedente comma 5, il Consigliere non comunichi i redditi posseduti, il Sindaco assegna al Consigliere stesso, con lettera notificata al domicilio eletto nel territorio comunale o, in mancanza, con affissione all'albo pretorio, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente il termine assegnatogli, il Sindaco sospende il Consigliere, con decreto notificato con le modalità sopra dette, dalla partecipazione alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

ART.12

POTERI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.

2) Ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, ivi compresi il rilascio di copie.

- 3) Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 4) E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5) Un quinto dei Consiglieri ha la possibilità di richiedere il controllo di legittimità sugli atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 della legge 142 dell'8 giugno 1990.

ART. 13

DIMISSIONI - DECADENZA - SOSPENSIONE E SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE

- 1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surrogazione.
- 2) Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga ad una intera sessione ordinaria è dichiarato decaduto.
- 3) La decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale nelle forme previste dal Regolamento di funzionamento degli organi collegiali comunali.
- 4) Il seggio che durante il mandato amministrativo rimane vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19/3/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 19/1/1992, n. 16, il Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4, del presente articolo.

ART. 14

CONSIGLIERE ANZIANO

1) E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del D.P.R. 16/5/60, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25/3/93, n. 81.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco designando un capo-gruppo.

- 2) Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. E' ammessa la costituzione di un gruppo consiliare in seguito a scissioni od aggregazioni di preesistenti gruppi mediante formale comunicazione al Consiglio Comunale e con un minimo di due Consiglieri .

- 3) Qualora non si eserciti tale facoltà o si ritardi nella designazione, i capi-gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista, e a parità di voti il più anziano di età.

- 4) Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente la disponibilità di spazi comunali, le esigenze e la consistenza numerica di ciascun gruppo.

- 5) Si può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni saranno disciplinate dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16

COMPETENZE

- 1) Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, ne individua e interpreta gli interessi generali e stabilisce in relazione ad essi l'indirizzo sociale, politico ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
- 3) Le competenze e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

ART. 17

PRIMA ADUNANZA

- 1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, nella prima adunanza dà comunicazione dei componenti la Giunta tra cui il vice - Sindaco assicurando la presenza di entrambi i sessi nella misura minima fissata dall'art. 44 del presente Statuto.
- 3) Il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco procede alla convalida degli eletti, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo e prende atto della nomina dei componenti la Giunta.

4) La seduta è pubblica e per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

ART. 18

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alla azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2) Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio, provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 19

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento. Al Sindaco compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 2 del presente articolo.

2) Il Consiglio Comunale può essere convocato:

- a) per iniziativa del Sindaco
- b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì, il giorno della seduta
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica

3) Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui stata adottata la deliberazione o pervenuta la richiesta.

4) Il Consiglio si riunisce, altresì, per iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 20

LE SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per lo svolgimento degli affari che sono rimessi alla sua competenza; può riunirsi in sessione straordinaria urgente quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque assicurata ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2) L'avviso di convocazione del Consiglio completo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo del Comune ed è notificato dal Messo comunale al domicilio del Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza allorchè, si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza allorchè, si tratti di convocazione in sessione straordinaria urgente.
- 3) Qualora nell'avviso di prima convocazione sia già fissata la seduta di seconda convocazione, l'avviso per l'eventuale trattazione in seconda convocazione va notificato solo ai Consiglieri assenti a quella di prima.
- 4) Le proposte di deliberazione poste in discussione sono depositate a disposizione dei Consiglieri entro i termini di notifica dell'avviso di convocazione, a seconda che si tratti di sessione ordinaria ovvero di sessione straordinaria urgente.
- 5) Ai Capigruppo Consiliari, ove possibile e nel rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4, è assicurata anche la trasmissione di copia delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
- 6) Per la regolarità e la validità delle notificazioni, si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.
- 7) Il rispetto dei termini per la notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale e per il deposito degli atti, è richiesto a pena di nullità dei provvedimenti eventualmente assunti in violazione. In apertura di ogni seduta consiliare, sulla base degli elementi

istruttori assunti, il Segretario comunale garantisce sotto la propria responsabilità l'avvenuto rispetto dei termini citati.

ART. 21

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

3) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, qualora non ne sia stato

dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta di seconda convocazione almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
- b) i Consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Tali Assessori possono intervenire alle adunanze del Consiglio, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 22

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E APPROVAZIONE VERBALI

- 1) La deliberazione è valida solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) i Consiglieri che si astengono
 - b) i Consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione
- 3) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 4) I verbali del Consiglio Comunale verranno consegnati ai CapiGruppo entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 23

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone" il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta "segreta".

Il regolamento stabilisce gli altri casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta "segreta".

ART. 24

LE VOTAZIONI

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà

discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e negli altri casi stabiliti dal regolamento.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale e con voto plurimo di tutti i gruppi consiliari.
- 2) Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3) Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della materia di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli enti dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone.
- 4) Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario e dei responsabili degli uffici comunali e di enti dipendenti dal Comune.

- 5) Il Sindaco e gli Assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto, a meno che non siano componenti delle stesse commissioni.
- 6) Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
- 7) Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione.
- 8) Nel Comune di Arcene, le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
- 9) Sono costituite le commissioni di controllo e di garanzia.
- 10) La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 11) Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzie deve essere esponente delle opposizioni ed è eletto dai membri delle commissioni stesse.

ART. 26

COMMISSIONI SPECIALI

- 1) Il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati, può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina, viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

- 2) Con le stesse modalità di cui al comma precedente il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali.

- 3) Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

- 4) Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisando l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concludere e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 27

COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE PREVISTE DA LEGGI O REGOLAMENTI

- 1) Il Comune si avvale di commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento la cui composizione è diversa da quella prevista per le commissioni consiliari. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta Municipale in base alle designazioni dalla stessa richieste ai Gruppi consiliari ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette debbano nelle stesse essere rappresentati.

2) Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

ART. 28

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo I° e capo II° del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2) Per qualsiasi modifica dello stesso è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e fino a n. 6 Assessori, che possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore.

2) Degli Assessori non Consiglieri all'atto di comunicazione di nomina, sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivano la candidatura.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA ASSESSORE

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2) Gli assessori sono nominati dal Sindaco, il quale provvede, nella prima seduta successiva all'elezione a darne comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 1) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.
- 3) Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi ed affini di I° grado, adottanti e adottati.
- 4) Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONE

- 1) Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco è il Vice-Sindaco che ne assume le funzioni.
- 3) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e procedendo alla surroga degli stessi.

ART. 34

MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Comunale.
- 2) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni da parte della Giunta stessa.
- 3) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O ASSESSORE

- 1) Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2) Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore dimissionario dando comunicazione del provvedimento al Consiglio Comunale.

ART. 36

DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1) La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Consigliere Comunale
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore.
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2) L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3) In caso di pronuncia di decadenza di un Assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1) L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2) Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici e sull'esecuzione degli atti nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento ed entro 30 (trenta) giorni ai Capi-gruppo consiliari.

Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco negli stessi termini.

3) Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la funzione di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione in caso di sua assenza o impedimento, nelle ipotesi di cui all'art. 32 - comma 2 - del presente statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice-Sindaco, ne fa la veci l'Assessore più anziano in età.

ART. 38

COMPETENZE

1) La giunta collabora con il Sindaco nell' Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

- c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al Consiglio tutto quanto attiene l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) esprime parere preventivo per la nomina e revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- j) esegue l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni e l'acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili, in esecuzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e le cariche funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approvazione del PEG su proposta del direttore generale.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 29, del presente statuto.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 40

FUNZIONI

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.

2) Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3) Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

4) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 41

COMPETENZE

Il Sindaco rappresenta il Comune, nomina i componenti della Giunta, propone gli indirizzi generali di governo, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché, nell'esecuzione degli atti svolge i seguenti compiti:

a) attribuzioni di Capo del Governo locale

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto dietro autorizzazione della Giunta
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune, impartisce direttive generali al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi
- adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge
- nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo
- conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore
- nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
- coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori
- concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali
- coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche conformemente agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le commissioni istituite.
- sovrintende il corpo di polizia municipale
- convoca i Comizi per i referendum consultivi
- ha facoltà di delegare agli Assessori, l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge

b) attribuzioni di vigilanza

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati
- promuove tramite il Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune
- controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
- coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunali esercita nei confronti delle istituzioni

c) attribuzioni organizzative

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale

- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta
- ha il potere di delega generale delle sue competenze e attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di vice-sindaco
- delega specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e/o Consiglieri comunali
- delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario Comunale o ai responsabili di servizio
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio

ART. 42

DIMISSIONI - IMPEDIMENTO - RIMOZIONE - DECADENZA - SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1) Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale ai sensi di legge con sentenza divenuta irrevocabile
- b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge
- c) per scioglimento del Consiglio Comunale

- 2) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

- 3) L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

- 4) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dell'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppo consiliari.

- 5) Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo una diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

- 6) Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè, nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19/3/90, n. 55, come modificato dall'art. 1, della legge 18/1/92, n. 16.

ART. 43

POTERI DI ORDINANZA

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia

di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 44

PARI OPPORTUNITA'

1) Per garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, si stabilisce che la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune nonché, negli enti e istituzioni da esso dipendente, deve essere assicurata, ove possibile, almeno nel numero minimo di un componente.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 45

PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei cittadini alla Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e il cittadino.

Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi rilevante interesse per la comunità.

ART. 46

LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE ED ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

- 1) Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero e volontariato, quali strumenti di formazione dei cittadini.
- 2) Il Comune li riconosce quali suoi interlocutori purchè, siano iscritti all'apposito albo comunale.
- 3) L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, nonchè, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, predeterminando modi e forme in un apposito regolamento.
- 4) E' istituito l'albo delle forme associative.

- 5) L'albo è tenuto ed aggiornato dal Segretario comunale del Comune. E' pubblico e può essere in ogni momento consultato.
- 6) Le forme associative possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale. I requisiti per l'iscrizione sono:
- a) svolgere l'attività, almeno in parte e non in modo occasionale, nel territorio del Comune ed in esso mantenere attiva una sede o un recapito;
 - b) non avere fini di lucro;
 - c) perseguire fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di religione, di cultura, di formazione, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività di protezione civile e sportive o comunque di pubblico interesse;
 - d) non rappresentare interessi economici o politici;
- 7) Qualora non esistano, un atto costitutivo e uno statuto redatti in forma scritta, le forme associative presentano una dichiarazione da cui risultino la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento dei poteri di rappresentanza verso i terzi, tutti gli accordi tra i membri. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione entro 60 (sessanta) giorni.
- 8) I controlli del Segretario sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione. Le decisioni adottate verranno comunicate alla Giunta Comunale e pubblicate all'Albo Pretorio.
- 9) Avverso le decisioni del Segretario chiunque può proporre ricorso alla Giunta Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio che

adotterà decisioni in merito. La Giunta Comunale comunicherà entro 30 (trenta) giorni i risultati delle decisioni.

10) Il venir meno anche di uno solo dei requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo con le modalità di cui ai commi 8 e 9.

11) L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione comunale sull'attività, gli obiettivi e l'organizzazione delle forme associative.

ART. 47

CONSULTAZIONI

1) In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione dei cittadini.

2) Il Comune consulta, anche su loro richiesta, rappresentanze organizzate delle formazioni associative economiche e sociali, presenti ed operanti sul territorio comunale.

3) Il regolamento stabilisce le modalità e i termini di tali consultazioni.

ART. 48

DIRITTO DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) I cittadini singoli o associati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2) Esse devono essere presentate alla segreteria comunale e indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.

3) Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle istanze, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Le petizioni e le proposte sono esaminate dall'Organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

4) Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di istanze, petizioni e proposte.

ART. 49

REFERENDUM CONSULTIVO

1) E' ammesso il referendum consultivo su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

E' escluso nei seguenti casi:

- a) revisione dello statuto comunale
- b) tributi, tariffe di servizi ed altre imposizioni
- c) bilancio
- d) espropriazioni per pubblica utilità...
- e) designazioni e nomine di rappresentanti
- f) stato giuridico del personale dipendente

2) Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% (venti per cento) degli elettori risultanti al 31/12 dell'anno precedente.

3) Il regolamento disciplina le modalità relative alla presentazione della richiesta di referendum, i requisiti di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei sottoscrittori e lo svolgimento delle operazioni di voto.

4) Qualora la metà più uno degli aventi diritto al voto non partecipino alla votazione, il quesito sottoposto a referendum, si intende respinto.

5) Il quesito è accolto se, soddisfatta la condizione del comma precedente i voti favorevoli sono pari alla metà più uno dei voti espressi.

6) Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 50

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la diffusione degli atti stessi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune stesso.
- 2) Presso apposito Ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale della Regione", il presente statuto e tutti i regolamenti comunali e copie delle deliberazioni degli organi collegiali.
- 3) Per quanto riguarda l'informazione si richiama l'art. 9 - comma 2.

ART. 51

DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti e dei provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi ed ottemperando alle disposizioni in materia di bollo.

3) La richiesta scritta di accesso deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o da questi detenuti stabilmente.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata per legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento in corso a tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenire.

2) Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire al procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di esaminare tale documentazione.

ART. 53

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1) Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:

a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento

b) l'oggetto del procedimento

c) le modalità con cui si possono avere notizie sul procedimento e prendere visione della relativa documentazione

2) Qualora, a causa del grande numero dei destinatari, per l'indeterminatezza degli stessi, o dove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, non sia possibile la comunicazione personale o la stessa risultasse particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alla lettera a), b) e c) del presente articolo, mediante la pubblicazione all'albo pretorio e altre forme di pubblicità previste dal regolamento.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 54

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale può essere istituito, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il difensore civico, anche ricercando forme di collaborazione con altri Comuni:

a) Nei periodi di assenza di tale figura il cittadino potrà fare riferimento al difensore civico della Provincia o della Regione Lombardia.

b) In caso di istituzione sottoforma di collaborazione con altri Comuni, le caratteristiche, la sede, la nomina, l'indennità e i rapporti con gli organi Comunali saranno quelle previste dall'accordo sovracomunale.

2) Spetta al difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini ovvero enti (pubblici o privati) ovvero associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale.

3) Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni anomale o abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4) I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

- 5) Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonchè, ogni notizia connessa alla questione trattata.

- 6) Il responsabile del servizio interessato che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

- 7) Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 55

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati al Comune.

Dopo due votazioni infruttuose per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 56

REQUISITI DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il difensore civico è scelto tra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e di provata moralità.

2) Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
- b) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali.
- c) i membri del Comitato Regionale di Controllo.
- d) gli amministratori e dipendenti di enti o istituti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano dalla stessa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
- e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al secondo grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3) La carica di difensore civico è incompatibile con l' esercizio di qualsiasi pubblica funzione o con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente che comporti rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

ART. 57

DURATA IN CARICA - DECADENZA - REVOCA

1) Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2) In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 35 - comma 3 - del presente statuto.

3) Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.

ART. 58

SEDE - INDENNITA'

- 1) L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.
- 2) Al difensore civico compete un'indennità di carica in misura pari al 50% (cinquanta per cento) di quella stabilita dalla legge per il Sindaco.

ART. 59

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

- 1) Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni.
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici comunali e dei dipendenti.
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici oggetto del suo intervento.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 60

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1) Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili dei vari servizi.

2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e dell'economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati, del volontariato e dell'associazionismo.

3) La struttura dell'Ente si organizza in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale, nonché, alle proprie dimensioni e si articola in aree e settori.

ART. 61

IL SEGRETARIO COMUNALE

1) Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

- 2) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
- 5) La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
- 6) Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 62

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
- 2) Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

- 3) Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 4) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori dei consiglieri nonché, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 5) Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ART. 63

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1) Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

- 3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

- 4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 64

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

- 2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

- 3) L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto

dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4) Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 65

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4) L'Approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché, la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle

singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5) Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché, delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 66

DIRETTORE GENERALE

1 - Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano a 15 mila abitanti.

2 - In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3 - Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 67

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1 - Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2 - Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3 - La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.

4 - Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 68

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1 - Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2 - Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

g) promuove i procedimenti ed attiva ogni controllo degli atti di competenza dei responsabili dei servizi anche nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti;

h) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 69

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1 - I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale;
- 2 - I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 3 - Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 70

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1 - I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2 - Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli

avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990.

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3 - I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4 - Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 71

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1 - La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di altra specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2 - La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3 - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 72

COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 73

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alla dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè, l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 504/92.

CAPO II

ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 74

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1) La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a istituzioni, consorzi e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2) Per la definizione degli indirizzi, per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti di cui al precedente comma, e per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio si applicano gli artt. 32, 2° comma, lettera n) e 36, comma 5 e 5/bis della legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dagli art. 13 e 15 della legge 25/3/93, n. 81.

3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, oppure sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Comunali, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4) I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

5) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge.

ART.75

ISTITUZIONI

1) Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8/6/90, n° 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 62, comma 2, del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

- 2) Il presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
- 3) Il direttore nominato dal Sindaco che lo sceglie tra l'organico comunale o per pubblico concorso.
- 4) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 76

VIGILANZA E CONTROLLI

- 1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinino l'attività.
- 2) Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti citati dall'articolo 62 - primo comma.
- 3) La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni e società spa a prevalente capitale pubblico locale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria degli enti, società e degli obiettivi raggiunti.

ART. 77

PERSONALE

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8/6/90, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

CAPO III

FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA.

ART. 78

FORME DI COLLABORAZIONE - CONVENZIONI.

1) Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2) Le convenzioni stipulate per lo svolgimento in comune di funzioni e servizi, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti (Comuni e Provincia), i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3) Il Comune collabora con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni, anche internazionali, che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 79

CONSORZI.

1) Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 23 della legge 8/6/90, n° 142, in quanto compatibili.

2) Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio che deve prevedere bilanci opportunamente certificati.

3) In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4) Il Comune è rappresentato, nell'Assemblea del consorzio, dal Sindaco o da un Suo delegato, da scegliersi nell'ambito del Consiglio Comunale, nominato ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - lettera n) della legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art. 15, legge 2/5/93, n. 81.

ART. 80

ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito

in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8/6/90, n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 81

DEMANIO E PATRIMONIO

- 1) Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

- 2) I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

- 3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 82

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati o dati in affitto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 83

CONTRATTI

- 1) Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
- 3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART.84

CONTABILITA' E BILANCIO

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2) Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 37 - comma 2 - del presente statuto.
- 3) Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Il bilancio si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 5) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati entro 60 (sessanta) giorni dalla loro ricezione.

6) I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

ART. 85

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI GESTIONE

1) Il Segretario tenuto a verificare che il responsabile dell'ufficio contabilità curi la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2) In conseguenza il Segretario sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore o alla Giunta.

ART. 86

CONTROLLO DI GESTIONE

1) La revisione economico-finanziaria è effettuata da un revisore dei conti scelto e nominato ai sensi dell'art. 57 della legge 142 dell'8/6/1990 su proposta della Giunta e dura in carica 3 (tre) anni.

2) Non possono essere nominati revisori dei conti:

- i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica;
- i dipendenti dell'ente;
- i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;

- coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza;
- coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.

3) L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazione una tantum. E', altresì, incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

4) Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.

5) La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 (dieci) giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

6) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 (trenta) giorni.

7) Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio o della Giunta Comunale.

8) Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla

regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, corredato di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 87

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono avere efficacia retroattiva salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- d) sono abrogati da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento preesistente.

ART. 88

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta Comunale.

2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 - comma 2, lettera a) - della legge 8/6/90, n° 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio in conformità dell'art. 47 della legge 8/6/90, n° 142.

4) I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

5) Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 89

REVISIONE DELLO STATUTO.

1) Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8/6/90, n° 142, purchè, sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

- 2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione.

- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi.

- 2) Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

- 3) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo comunale.

- 4) Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5) Dopo l'entrata in vigore copia dello statuto verrà inviata a tutte le famiglie della comunità.